



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

I.C. di STRADELLA
Prot. 0010199 del 30/10/2021
(Uscita)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO di STRADELLA
(Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado)
Via Repubblica,48 – 27049 STRADELLA
tel. 0385/48053
C.F. 93012910183 – Cod. Mecc. PVIC822002
e-mail : pvic822002@istruzione.it – PEC:pvic822002@pec.istruzione.it
sito: www.istitutocomprensivostradellapv.edu.it

REGOLAMENTO SULLE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE
AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PREMESSA

L'art. 5 del D. Lgs. 62/2017, *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato*, prevede che, ai fini della validità dell'anno scolastico, **per la valutazione finale delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola stessa. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe. Spetta all'Istituzione Scolastica stabilire, con delibera del Collegio dei Docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purchè la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Il Collegio dei Docenti ha deliberato, in merito, quanto segue:

ART. 1 ASSENZE

Sono computati come giorni e/o spazi di assenza:

▶ entrata posticipata ed uscite anticipate dovute a motivi personali non documentabili;
▶ assenze saltuarie;
▶ assenze per motivi famigliari non documentate;
▶ assenze nei giorni di comunicazione di sciopero non effettuato dal personale docente e non docente;
▶ interruzione, a qualsiasi titolo, da parte degli alunni e/o famiglie, dell'erogazione del servizio scolastico

ART. 2 TIPOLOGIE DI ASSENZE NON COMPUTABILI

Non sono computati come giorni o spazi di assenza i seguenti casi:

▶ entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi
▶ spazi orari o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale
▶ spazi orari di lezione non effettuati per assemblea sindacale del personale
▶ spazi orari o giorni di lezione non effettuati per cause di forza maggiore

Inoltre vengono considerate come presenze le assenze dalla scuola che rientrano nella casistica: "... alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non

continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura”.

ART. 3 TIPOLOGIE DI ASSENZE IN DEROGA

La possibilità di deroga dal limite minimo di presenza (tre quarti dell’orario annuale personalizzato), è prevista nelle seguenti situazioni in cui parte prevalente delle assenze è dovuta a:

▶ assenza per ricovero ospedaliero documentato con certificato di ricovero e di dimissioni e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante
▶ assenza per gravi motivi di salute
▶ assenze per terapie e/o cure programmate documentabili
▶ assenze documentabili dovute a gravi motivi familiari
▶ tardiva iscrizione di minori affidati dall’autorità giudiziaria e/o alunni stranieri neoarrivati
▶ assenze per partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
▶ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considera il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolarizzazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987)

Tali deroghe sono possibili a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata. Il Dirigente Scolastico darà comunicazione alle famiglie indicando i tempi per la documentazione delle eventuali condizioni di deroga.

Non rientrano nelle deroghe di cui sopra le assenze dell’alunno/a dovute a provvedimenti disciplinari. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola.

ART. 3 COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

Il Consiglio di Classe, qualora riscontri un numero elevato di assenze dell’alunno/a, informa la famiglia sulla quantità di assenze accumulate. Tale comunicazione potrà avvenire alla fine del primo quadrimestre ed alla metà del secondo quadrimestre.

ART. 4 SVOLGIMENTO SCRUTINIO FINALE

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all’esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all’eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

• Gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio.

• Gli alunni, per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistano le seguenti due condizioni: a) situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza; b) possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline. Precisamente:

- Gli alunni che non hanno raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultano condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all’Esame di Stato).
- Gli alunni che non hanno raggiunto il limite minimo di frequenza, pur in possesso di documentazione per la concessione della deroga, ma in mancanza delle condizioni per una valutazione in tutte le materie, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all’Esame di Stato).

Terminate le operazioni preliminari di verifica, per gli alunni ammessi allo scrutinio si procederà quindi alle operazioni di valutazione finale per l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato

ART. 5 LIMITE DI ASSENZE

Per ogni anno scolastico, gli spazi orari annuali obbligatori di frequenza, e in conseguenza gli spazi di assenza, saranno definiti all'inizio dell'anno scolastico sulla base del calcolo del monte ore annuale personalizzato dell'anno in corso, tenuto conto del calendario scolastico.

Per l'anno scolastico 2021-2022 gli spazi orari di frequenza e gli spazi di assenza sono riportati nella tabella seguente:

	ORE ANNUALI	SPAZI ANNUALI	LIMITE MINIMO DI SPAZI ORARI DI PRESENZE	LIMITE MASSIMO DI SPAZI ORARI DI ASSENZE
TEMPO NORMALE	990	1080	810	270
TEMPO PROLUNGATO	1188	1296	972	324

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, il monte spazi orari annuale è decurtato degli spazi corrispondenti solo nel caso in cui gli alunni usufruiscano dell'opzione "*non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica*".

Per gli alunni con percorsi individualizzati si farà riferimento a quanto stabilito dai rispettivi piani educativi personalizzati.

ART. 6 PUBBLICAZIONE

Quanto deliberato resta in vigore anche per i futuri anni scolastici, fino ad eventuale delibera di modifica o integrazione da parte del Collegio dei Docenti.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo dell'Istituzione Scolastica e nel sito web istituzionale.

L'aggiornamento annuale del limite delle assenze consentite, come previsto all'art. 5, sarà pubblicato sul sito istituzionale e portato a conoscenza delle famiglie tramite i Consigli di Classe di inizio d'anno.

Seduta del Collegio dei Docenti, 27 ottobre 2021, all'unanimità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Pavesi